C/2023/1608

27.12.2023

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 15 dicembre 2023

## che approva una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e abroga la decisione 2021/C 89 I/01

(C/2023/1608)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/786 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) vieta l'immissione sul mercato di determinati prodotti del tabacco (sigarette, tabacco da arrotolare e prodotti del tabacco riscaldato) con aromi caratterizzanti.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione ([3]) stabilisce norme uniformi per quanto riguarda le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante.

(3) Conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2016/786 il gruppo consultivo indipendente («gruppo») deve specificare, e se opportuno aggiornare, la metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti del tabacco che gli sono stati segnalati da uno Stato membro o dalla Commissione ai fini di un parere in merito al possesso, da parte di tali prodotti, di un aroma caratterizzante («prodotti oggetto di prove»).

(4) Con decisione 2021/C 89 I/01 della Commissione ([4]), la Commissione ha approvato una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante, applicabile alle sigarette e al tabacco da arrotolare.

(5) In seguito all'adozione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione ([5]), che ha modificato l'articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE al fine di revocare le esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato dai divieti di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo, il gruppo ha aggiornato la metodologia di cui all'allegato della decisione 2021/C 89 I/01, estendendone l'ambito di applicazione ai prodotti del tabacco riscaldato.

([1]) GU L 131 del 20.5.2016, pag. 79.

([2]) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1), modificata dalla direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (GU L 283 del 3.11.2022, pag. 4).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 48).

([4]) Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2021, che approva una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante (2021/C 89 I/01) (GU C 89 I del 16.3.2021, pag. 1).

([5]) Direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (GU L 283 del 3.11.2022, pag. 4).

(6) Di conseguenza il 31 agosto 2023 il gruppo ha adottato, a seguito di una procedura scritta, un progetto di metodologia aggiornata per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove intesa a stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante dal titolo «Metodologia a sostegno della decisione in merito al possesso, da parte di un prodotto del tabacco, di un aroma caratterizzante. Applicazione alle sigarette, al tabacco da arrotolare e ai prodotti del tabacco riscaldato».

(7) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2016/786, il progetto di metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove intesa a stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante e gli eventuali successivi aggiornamenti devono essere presentati al direttore generale per approvazione e sono applicabili solo dopo che tale approvazione è stata concessa.

(8) Una volta approvata la metodologia aggiornata, è opportuno abrogare e sostituire di conseguenza la decisione 2021/C 89 I/01,

DECIDE:

*Articolo 1*

La metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante, figurante nell'allegato della presente decisione, è approvata.

*Articolo 2*

La decisione 2021/C 89 I/01 è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023

*Per la Commissione*
Sandra GALLINA
*Direttrice generale*
*Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare*

*ALLEGATO*

**Metodologia a sostegno della decisione in merito al possesso, da parte di un prodotto del tabacco, di un aroma caratterizzante**

**Applicazione alle sigarette, al tabacco da arrotolare e ai prodotti del tabacco riscaldato**

Approvata dal gruppo consultivo indipendente sugli aromi caratterizzanti nei prodotti del tabacco il 31 agosto 2023 a seguito della procedura scritta.

La presente relazione fornisce una metodologia a sostegno della decisione in merito al possesso, da parte di un prodotto del tabacco, di un aroma caratterizzante. La metodologia è applicabile alle sigarette, al tabacco da arrotolare e ai prodotti del tabacco riscaldato, in linea con la direttiva 2014/40/UE, quale modificata dalla direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione.

La metodologia è stata elaborata dal gruppo consultivo indipendente sugli aromi caratterizzanti nei prodotti del tabacco istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/786 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante, prendendo in considerazione il contributo del gruppo tecnico [istituito conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/786] e le migliori pratiche disponibili nel settore.

In linea con l'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2016/786, la Commissione pubblicherà la metodologia sul sito web dedicato del gruppo consultivo indipendente, indicato di seguito, e inserirà un collegamento a tale sito nel registro dei gruppi di esperti. Per maggiori informazioni si invita a consultare le seguenti pagine:

Sito web del gruppo consultivo indipendente: https://health.ec.europa.eu/tobacco/product-regulation/determination-characterising-flavours-tobacco-products/independent-advisory-panel-characterising-flavours-tobacco-products_it

Registro dei gruppi di esperti della Commissione:

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=it&groupID=3452

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

Le relazioni/i pareri del gruppo consultivo indipendente sugli aromi caratterizzanti nei prodotti del tabacco presentano il punto di vista degli scienziati indipendenti che compongono il gruppo summenzionato. Le relazioni/i pareri sono pubblicati dalla Commissione europea solo nella lingua originale.